

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 12

Adunanza 27 marzo 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI GIVOLETTO - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 27 DEL 06/12/2011 - PRONUNCIAMENTO DI
INCOMPATIBILITÀ

Protocollo: 235 – 9959/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Givoletto:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 2-3914 del 17/09/2001;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 28 del 23/11/2006 e n. 20 del 17/04/2008, due Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 27 del 06/12/2011, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 08/02/2012 (pervenuto il 13/02/2012), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 011/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 996 abitanti nel 1971, 1.740 abitanti nel 1981, 1.987 abitanti nel 1991, 2.193 abitanti nel 2001 e 3.509 al 31/12/2010, dati che confermano un andamento demografico in costante e rilevante incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.282 ettari, così ripartiti: 82 di pianura (pari a circa il 6 % del territorio comunale), 468 (37 % del territorio comunale) e 732 di montagna (57 % del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 325 ettari con pendenze inferiori al 5%, 398 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 559 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 21 ettari rientrano nella Classe II[^] (pari a circa il 2% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 702 ettari da "Aree boscate" (pari a circa il 55% del territorio comunale) e 5 ettari di vigneti, frutteti e noccioleti;
- è compreso nell'Ambito 5 di approfondimento sovracomunale di approfondimento sovracomunale della "Area Metropolitana Torinese - Venaria", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- appartiene alla Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" con altri 24 Comuni (D.P.G.R. 82/2009);
- fa parte del *Patto Territoriale della Stura* (insieme ad altri 41 comuni, a 2 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel novembre 1999 dalla Città di Ala di Stura, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Val Ceronda e Casternone*";
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 8 di *Druento* e n. 181 di *Caselette*;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Casternone; compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle segue Acque Pubbliche: Rio Vaccaro, Rio Rissalto;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua n. 1 frana non cartografabile, 12 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-50 anni;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 e compreso in **zona sismica 3** dalla D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084;
- tutela ambientale e paesaggistica:
 - una porzione del territorio comunale pari a 192 ettari, è interessato dall'Area Protetta Regionale Istituita del Parco "*La Mandria*";
 - una porzione del territorio comunale pari a 41 ettari, è interessato dal Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" – BC 10008 "*Madonna della Neve sul Monte Lera*";

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del C.C. n. 27/2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- modifica della destinazione urbanistica dell'area residenziale "*Ra5*" sita nel Centro Storico

- in area a servizi "S15-4", destinata a parcheggio pubblico;
- individuazione nella cartografia di Piano dell'area produttiva "Pb1", già classificata tra le aree residenziali "Rb1":
- nuova perimetrazione cartografica della fascia di rispetto cimiteriale, in coerenza al P.R.G.C. approvato e in forza del Decreto Sindacale n. 8 del 23/10/2003;
- nuova individuazione delle aree residenziali consolidate "Rbp" site all'interno delle aree di pre-parco del vigente Piano d'Area del "Parco della Mandria", ove sono previsti nuovi interventi di completamento, disciplinati dall'art. 9 lettera f) delle Norme di Attuazione che ammettono, tra gli altri tipi di intervento, "nuovi edifici in lotti residui";
- il trasferimento di volumetria generate dalle aree a servizi pubblici espressamente vincolate e da realizzare nelle aree "Rb" (Residenziale consolidata), "Rc" (Residenziale di completamento) e "RT" (Residenziale e terziaria di completamento). "Tali volumetrie potranno essere utilizzate sia su edifici esistenti che su lotti liberi sempre nell'osservanza dei limiti di densità fondiaria riportata sulle schede di zona.";
- introduzione all'art. 11 delle Norme di Attuazione del nuovo comma 6 *"Le aree a servizi pubblici espressamente vincolate potranno utilizzare uno o l'altro dei seguenti parametri urbanistici: indice territoriale residenziale: 0.35 mc/mq
Le aree di atterraggio di tali volumetrie e superfici sono quelle classificate dal piano con le sigle Rb [residenziali consolidate] - "Rc" [residenziali di completamento] - "RT" [residenziali e terziarie di completamento]. Le volumetrie residenziali potranno essere utilizzate sia su edifici esistenti che su lotti liberi, in entrambe i casi non si potrà superare la densità fondiaria max riportata sulla scheda di zona."*;
- diffuse modifiche normative, in particolare relative alla modalità di calcolo della superficie utile lorda, sui tipi di intervento ammessi, regolamentazione di serre e impianti solari termici e fotovoltaici, correzione di alcuni riferimenti della vigente normativa del Piano d'Area del "Parco della Mandria" (L.R. 54/1978 e D.C.R. 620-3606/2000);
- il conseguente adeguamento cartografico delle tavole di Piano, con l'introduzione delle previsioni sopra descritte;

rilevato altresì che, in relazione al procedimento di valutazione di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (VAS) e alla D.G.R. n. 12-8931/2008, la "Relazione illustrativa" reca le motivazioni di esclusione dal processo di valutazione della Variante adottata;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

considerato che per quanto attiene il soprarichiamato Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", in relazione alla valutazione attribuita alla Giunta Provinciale ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, **la Variante presenta elementi di incompatibilità**;

precisato che:

- le modificazioni introdotte dalla Variante adottata che interessano le aree residenziali consolidate "Rbp", site all'interno delle aree di pre-parco del vigente Piano d'Area del

"Parco della Mandria", ove sono previsti interventi di completamento ("nuovi edifici in lotti residui"), si pongono in contrasto con la disciplina del PPR adottato con DGR 4 agosto 2009, n. 53-11975, in particolare con la disciplina di salvaguardia stabilita dalle Norme di Attuazione all'art. 18, comma 5: "Nei parchi regionali, dotati di piano d'area, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai piani d'area vigenti, se non in contrasto con le presenti norme.";

- gli interventi come sopra previsti, si pongono in contrasto con il vigente PTC2 che assume e ricomprende all'interno della propria disciplina le norme del PPR adottato, in conformità al dettato normativo del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 s.m.i.) e precisamente:
 - art. 17 "Azioni di tutela delle aree", comma 1: "... gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.";
 - art. 17, comma 4: "... gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).";

evidenziato che:

- in merito agli interventi previsti all'interno delle aree site all'interno delle aree di pre-parco del vigente Piano d'Area del "Parco della Mandria", gli elementi sopra illustrati che conducono alla non compatibilità della Variante, sono dettati anche da nuovi parametri di valutazione, integrativi rispetto a quanto sopra evidenziato, in particolare quelli relativi al mancato assolvimento della verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, che nel caso specifico interessa aree a Parco regionale, che prevede la consultazione obbligatoria dei soggetti con competenza ambientale e di tutela paesaggistica, quali i competenti settori della Regione, la Provincia, l'Arpa Piemonte, l'Ente Parco e la competente Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, nella fase di verifica di assoggettabilità;
- in relazione ai nuovi interventi previsti in attuazione del trasferimento di cubature su aree inedificate di completamento "Rc" e "RT", non risulta essere stata documentata negli elaborati della Variante adottata la relativa Classe di rischio sotto il profilo geomorfologico del P.R.G.C. vigente, non ancora adeguato al P.A.I.;
- il Comune di Givoletto è interessato dalla presenza di aziende assoggettate al D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001 (disciplina "Seveso"); la Variante adottata non esplicita alcun riferimento circa la sussistenza dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12 ottobre 2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/10/2010), nei termini temporali stabiliti dalle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/03/2012; visto il parere del Servizio Urbanistica in data 06/03/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Givoletto, adottato con deliberazione del C.C. n. 27 del 06/12/2012, giudizio di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2, in considerazione delle motivazioni sotto riportate:

« - le modificazioni introdotte dalla Variante adottata che interessano le aree residenziali consolidate "Rbp", site all'interno delle aree di pre-parco del vigente Piano d'Area del "Parco della Mandria", ove sono previsti interventi di completamento ("nuovi edifici in lotti residui"), si pongono in contrasto con la disciplina del PPR adottato con DGR 4 agosto 2009, n. 53-11975, in particolare con la disciplina di salvaguardia stabilita dalle Norme di Attuazione all'art. 18, comma 5: "Nei parchi regionali, dotati di piano d'area, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai piani d'area vigenti, se non in contrasto con le presenti norme.";

- gli interventi come sopra previsti, si pongono in contrasto con il vigente PTC2 che assume e ricomprende all'interno della propria disciplina le norme del PPR adottato, in conformità al dettato normativo del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 s.m.i.) e precisamente:

- art. 17 "Azioni di tutela delle aree", comma 1: "... gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.";
- art. 17, comma 4: "... gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR)." »;

2. di evidenziare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i*

progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale.";

3. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
4. di trasmettere al Comune di Givolotto la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta